

**Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea, che istituisce un sistema di scambio di quote di emissioni dei gas effetto serra all'interno dell'Unione Europea.**

**- Sintesi -**

La direttiva 2003/87/EC istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di efficacia dei costi ed efficienza economica. Il sistema può essere sintetizzato nei seguenti elementi:

- **Il campo d'applicazione della direttiva** è esteso alle attività ed i gas elencati nell'allegato I della direttiva; in particolare alle emissioni di anidride carbonica provenienti da attività di combustione energetica, produzione e trasformazione dei metalli ferrosi, lavorazione prodotti minerari, produzione di pasta per carta, carta e cartoni
- **La direttiva prevede un duplice obbligo** per gli impianti da essa regolati: 1) la necessità per operare di possedere un permesso all'emissione in atmosfera di gas serra; 2) l'obbligo di rendere alla fine dell'anno un numero di quote (o diritti) d'emissione pari alle emissioni di gas serra rilasciate durante l'anno
- **Il permesso all'emissione di gas serra** viene rilasciato dalle autorità competenti previa verifica da parte delle stesse della capacità dell'operatore dell'impianto di monitorare nel tempo le proprie emissioni di gas serra
- **Le quote d'emissioni** vengono rilasciate dalle autorità competenti all'operatore di ciascun impianto regolato dalla direttiva sulla base di un piano di allocazione nazionale; ogni quota dà diritto al rilascio di una tonnellata di biossido di carbonio equivalente
- **Il piano di allocazione nazionale** viene redatto in conformità ai criteri previsti dall'allegato III della direttiva stessa; questi ultimi includono coerenza con gli obiettivi di riduzione nazionale, con le previsioni di crescita delle emissioni, con il potenziale di abbattimento e con i principi di tutela della concorrenza; il piano di allocazione prevede l'assegnazione di quote a livello d'impianto per periodi di tempo predeterminati
- Una volta rilasciate, **le quote possono essere vendute o acquistate**; tali transazioni possono vedere la partecipazione sia degli operatori degli impianti coperti dalla direttiva, sia di soggetti terzi (e.g. intermediari, organizzazioni non governative, singoli cittadini); il trasferimento di quote viene registrato nell'ambito di un registro nazionale
- **La resa delle quote d'emissione** è effettuata annualmente dagli operatori degli impianti in numero pari alle emissioni reali degli impianti stessi
- Le emissioni reali utilizzati nell'ambito della resa delle quote da parte degli operatori sono il risultato del **monitoraggio effettuato dall'operatore stesso e certificato da un soggetto terzo** accreditato dalle autorità competenti

- ***La mancata resa di una quota d'emissione*** prevede una sanzione pecuniaria di 40 Euro nel periodo 2005-2007 e di 100 Euro nei periodi successivi; le emissioni oggetto di sanzione non sono esonerate dall'obbligo di resa di quote